

La "Validità delle credenziali di autenticazione" è regolamentata dall'Art. 21 del D.P.C.M. del 30.10.2014 n. 193 mentre le "Regole di comportamento" sono descritte nell'Art. 22.

Art. 21

Validità delle credenziali di autenticazione

1. Le credenziali di autenticazione sono valide per un periodo di dodici mesi a decorrere dal giorno in cui esse vengono attivate dagli operatori. Decorso tale periodo ne deve essere richiesto il rinnovo secondo la procedura stabilita dagli articoli 18, 19 e 20.
2. Nel caso di trasferimento ad altro incarico o di cessazione e sospensione del rapporto di dipendenza, i soggetti di cui all'articolo 97 del Codice antimafia provvedono a darne comunicazione, immediatamente, alla sezione centrale e alla sezione provinciale, che provvedono, ciascuna per gli ambiti di rispettiva competenza, a disattivare le credenziali di autenticazione. Dal momento in cui il trasferimento ad altro incarico o la cessazione e sospensione del rapporto acquistano efficacia, l'operatore non può effettuare accessi, immissioni e aggiornamenti dei dati, o consultazioni della Banca dati nazionale.
3. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate automaticamente, salvo quelle rilasciate al personale della sezione centrale e delle sezioni provinciali per fini di gestione tecnica della Banca dati nazionale.

Art. 22

Regole di comportamento

1. L'attivazione delle credenziali di autenticazione rilasciate ai sensi degli articoli 19 e 20 deve essere effettuata personalmente dall'operatore che ne è titolare entro quindici giorni a decorrere dal momento della loro comunicazione da parte delle sezioni centrale o provinciali.
2. Le credenziali di autenticazione sono personali e il loro utilizzo è consentito esclusivamente all'operatore che ne è titolare e per le finalità di cui al presente regolamento.
3. L'operatore è tenuto:
 - a) anche al di fuori delle sessioni di lavoro, a custodire le credenziali di autenticazione in modo da evitare che terzi soggetti possano appropriarsene o farne utilizzo;
 - b) a comunicare immediatamente alla sezione centrale lo smarrimento o il furto delle credenziali di autenticazione.
4. La sezione centrale e le sezioni provinciali, negli ambiti di rispettiva competenza, dispongono il ritiro delle credenziali di autenticazione rilasciate all'operatore che abbia violato le disposizioni dell'articolo 21 o del presente articolo; provvedono, inoltre, a disattivare immediatamente le credenziali di autenticazione di cui sia stato comunicato lo smarrimento o il furto.

In sintesi le regole da seguire per l'utilizzo delle credenziali di autenticazione sono le seguenti:

- **L'attivazione** delle credenziali di autenticazione **deve essere effettuata personalmente** dall'operatore che ne è titolare **entro quindici giorni** a decorrere dal momento della loro comunicazione all'utente da parte delle sezioni centrale o provinciali.
- Il **certificato digitale è valido per un periodo di dodici mesi** a decorrere dal giorno in cui viene scaricato sulla postazione di lavoro dell'utente, decorso tale periodo ne deve essere richiesto il rinnovo.
- Le credenziali di autenticazione non utilizzate da **almeno sei mesi** sono disattivate automaticamente, salvo quelle rilasciate al personale della sezione centrale e delle sezioni provinciali per fini di gestione tecnica della Banca dati nazionale.